DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2014

che modifica la decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA

[notificata con il documento C(2014) 8924]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/843/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]), il Regno Unito può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, di tale direttiva, se ha esentato tali operazioni al 1º gennaio 1978; per determinare la base delle risorse proprie IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2) Nella sua risposta del 22 aprile 2014 alla lettera del 4 febbraio 2014 della Commissione riguardante la semplificazione dei controlli relativi alle risorse proprie IVA ([3]), il Regno Unito ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui ai punti 7 e 9 dell'allegato X, parte B, della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2020. Il Regno Unito ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. Il Regno Unito deve essere pertanto autorizzato a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(3) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom della Commissione ([4]),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui alla parte B dell'allegato X della direttiva 2006/112/CE:

le cessioni di terreni edificabili (punto 9).»

([1]) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).
([3]) Ares(2014)261136.
([4]) Decisione di esecuzione 2013/747/UE, Euratom della Commissione, del 10 dicembre 2013, che autorizza il Regno Unito a utilizzare valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 79).

2) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli *1 bis* e *1 ter*:

«*Articolo 1* bis

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,01 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 7 della parte B dell'allegato X (istituti ospedalieri), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 1 ter

Per il calcolo della base delle risorse proprie IVA, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, il Regno Unito è autorizzato a utilizzare lo 0,004 % della base intermedia per le operazioni di cui al punto 9 della parte B dell'allegato X (fabbricati e terreni edificabili), della direttiva 2006/112/CE.»

3) l'articolo 2 è soppresso.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2014

Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente